

PARERI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO - dal 9 novembre 2022 al 9 marzo 2023 (data deposito)

a cura della Dott.ssa Virginia Campigli

Data adunanza	Affare n.	Data deposito	Numero progressivo	Schema di	Oggetto	Tipologia prev. rilievi	Rilievi attinenti al sistema delle fonti e al <i>drafting</i>	Esito
04.10.2022	1419/2022	09.11.2022	1753/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale recante "Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione precisa che, nel sistema delle fonti, lo schema di regolamento sottoposto a parere mira ad attuare l'art. 11 del d.lgs. n. 104/2018, teso a recepire la direttiva (UE) n. 217/853, che ha modificato la direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; inoltre, istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni prodotte, importate, esportate o comunque commercializzate nel territorio nazionale, al fine di assicurare standard uniformi nell'Unione europea degli strumenti di controllo e garantire lo scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri, allo scopo di innalzare il livello di capacità di prevenzione dei reati.</p> <p>Sul piano redazionale, la Sezione raccomanda l'osservanza dei criteri stabiliti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001 "Guida alla redazione dei testi normativi".</p>	Favorevole con osservazioni
08.11.2022	1601/2022	28.11.2022	1890/2022	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema del DPCM recante la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche semplificate (ZLS).	Sostanziali	<p>La Sezione evidenzia il rilievo economico della materia oggetto dello schema e la necessità di completare la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche semplificate (ZLS) in tempi brevi, in ragione del collegamento con il PNRR (missione 5C3).</p> <p>Ai fini dell'espressione del parere, la Sezione ritiene però necessaria l'integrazione della documentazione inviata (rimarcando di aver già sollecitato tale integrazione per le vie brevi). È indispensabile in particolare l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e della verifica della relazione tecnica da parte dello stesso Ministero.</p> <p>La Sezione segnala inoltre che alcune delle proposte formulate dalle Regioni nel corso dell'esame da parte della Conferenza unificata riguardano ipotesi di ampliamento dell'applicazione delle misure di semplificazione e di sostegno, che potrebbero dar luogo a effetti finanziari.</p>	Sospeso (interlocutorio)
08.11.2022	1599/2022	02.12.2022	1914/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della	Sostanziali	<p>La Sezione precisa che lo schema giunge all'esame per la quarta volta. Esso, difatti, è stato esaminato nell'adunanza del 23 aprile 2020, in esito</p>	Favorevole con osservazioni

				<p>Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>alla quale è stato espresso parere interlocutorio (n. 822/2020), con richiesta all'Amministrazione di indicare la norma primaria che avesse disposto il trasferimento al Ministero del Comitato per i minori stranieri e delle relative competenze, originariamente collocato dalla norma istitutiva presso la Presidenza del Consiglio. In quell'occasione, il parere aveva espresso perplessità sulla copertura normativa del trasferimento delle competenze del Comitato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, di conseguenza, sulla legittimazione in capo al Ministero a dettare, con lo schema proposto, la nuova disciplina di tali competenze. Il successivo parere definitivo, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2020 (n. 1535/2020), pur prendendo atto degli elementi di risposta dedotti dal Ministero, concludeva sostenendo che questi non consentivano di superare i rilievi sollevati.</p> <p>Il terzo parere, espresso nell'adunanza del 23 marzo 2021 (n. 533/2021), nel riconoscere che le competenze del cessato Comitato erano state effettivamente trasferite al Ministero e che quest'ultimo aveva quindi titolo a predisporre, in attuazione della l. n. 47/2017, una nuova disciplina della materia, aveva eccepito l'inidoneità del d.P.C.M. a veicolare le nuove competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando invece il ricorso a un regolamento ai sensi dell'art. 17, c. 1, della l. n. 400/1988.</p> <p>Lo schema di d.P.R. da ultimo sottoposto a parere disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative di rango primario che nel tempo si sono susseguite, tra cui anche norme del Testo unico sull'immigrazione.</p> <p>Con la l. n. 47/2017 è stata delineata una disciplina organica e unitaria per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, ossia dei minorenni privi della cittadinanza italiana che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana e sono privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.</p> <p>I punti essenziali rilevati dalla Sezione riguardano principalmente: la necessità di uniformare le procedure di identificazione e accertamento dell'età dei minori; l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale; la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità; infine, il sostegno all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.</p> <p>La Sezione, nel prendere atto del superamento delle criticità - segnalate con i precedenti pareri - in ordine alla competenza in capo al Ministero proponente e alla scelta del veicolo normativo, ritiene di aggiungere tre osservazioni.</p> <p>In primo luogo, evidenzia che la complessità delle materie (immigrazione e minori, protezione internazionale e gestione di dati sensibili, ecc.) e la</p>
--	--	--	--	---	--

							<p>trasversalità della normativa imporrebbero un'attività legislativa quanto più possibile coordinata.</p> <p>In secondo luogo, osserva che l'AIR non si sofferma sugli aspetti sociali della normativa e non indica quale sia l'effettivo impatto sulla regolazione.</p> <p>Infine, evidenzia che frequentemente il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di monitorare ogni nuova normativa ai fini della valutazione dell'impatto della regolazione, anche allo scopo di acquisire elementi di riscontro utili per l'adozione di eventuali interventi correttivi o integrativi. Pertanto, suggerisce di procedere a un periodico monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, ai fini di una sempre più avanzata tutela dei minori.</p>	
25.10.2022	1508/2022	02.12.2022	1915/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica del regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione evidenzia che lo schema di decreto è adottato ai sensi della l. n. 121/1981, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" che all'art. 111 stabilisce che «Il regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale».</p> <p>Lo schema, composto da tre articoli, mira a modificare il suddetto regolamento in due ambiti delimitati: l'impiego in servizio del personale di polizia che versa in condizione di temporaneo disagio psico-sociale e l'istituzione del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali.</p>	Favorevole
25.10.2022	904/2022	02.12.2022	1916/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.	Sostanziali	<p>La Sezione sottolinea la necessità di monitorare ogni nuova normativa ai fini della valutazione dell'impatto della regolazione, anche allo scopo di acquisire elementi di riscontro per eventuali interventi correttivi o integrativi. In relazione al peculiare contesto ambientale in cui troverà applicazione il decreto sottoposto a parere, si suggerisce di procedere a un monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, ai fini di una sempre più avanzata tutela del delicato contermine lagunare.</p>	Favorevole
08.11.2022	1611/2022	02.12.2022	1917/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca recante	Formali e sostanziali	<p>Lo schema di decreto sottoposto a parere modifica, con la tecnica della novella legislativa, il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, già introduttivo di "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia</p>	Favorevole con osservazioni

				<p>“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.</p>	<p>didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, al fine di consentire l'adeguamento degli ordinamenti dei corsi di studio universitari agli obiettivi del PNRR, nella prospettiva dell'interdisciplinarietà e della maggiore flessibilità dell'offerta formativa universitaria, in relazione alla Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 ( “Riforma delle classi di laurea”), parte della <i>milestone</i> n. 10 della M4C1, da conseguire entro il quarto quadrimestre del 2023.</p> <p>Più nel dettaglio, il decreto interviene sui criteri generali in conformità ai quali gli Atenei potranno disciplinare, con propri regolamenti, gli ordinamenti dei corsi di studio universitari, così da farsi veicolo di innovazione nella configurazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale. Quest'ultime dovranno infatti accrescere la flessibilità e l'interdisciplinarietà dell'offerta formativa, e con essa l'autonomia didattica degli Atenei, sì da rispondere alle domande di nuove competenze e conoscenze espresse dai contesti sociali, economici e produttivi e, insieme, interagire coi sistemi d'istruzione superiore di altri Paesi.</p> <p>Al contempo, esso si propone di adeguare i regolamenti delle lauree professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni, introdotte, in risposta alla riforma 1.5 inclusa nella Missione 4 del PNRR, dalla l. 8 novembre 2021, n. 163, “<i>Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti</i>”, chiarendone l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze immediatamente esercitabili.</p> <p>La Sezione rileva, in via preliminare, che le innovazioni introdotte s'innestano su un tessuto regolativo non riducibile al solo d.m. n. 270 del 2004 ma, al contrario, estremamente complesso, fatto di una congerie di norme, stratificate nel tempo, oggetto di reiterate riforme “per aggiunzioni” e “per correttivi”, rimaste spesso esenti da ogni coordinamento formale e sostanziale. La moltiplicazione degli atti primari, secondari e terziari, intervenuti a disciplinare il sistema universitario, anche per effetto dell'espansione delle sedi di regolazione, ha infatti generato previsioni sovente rispondenti alla logica del “caso per caso”, di frequente aggiunte a un insieme di “vecchie” regole i cui termini e ambiti di applicazione sono affidati alla non sempre facile verifica della loro compatibilità con le “nuove” regole. A parere della Sezione, il percorso di continue “riforme delle riforme” che ha in tal modo interessato le autonomie universitarie (esponendole, specie dopo l'entrata in vigore e l'adozione dei provvedimenti attuativi della l. 30 dicembre 2010, n. 240, al carico di una <i>burdensome regulation</i>, che se è poco costosa per i regolatori impone invece costi diretti e indiretti ai destinatari) si sarebbe sviluppato a danno della qualità della regolazione. Le modifiche sottoposte a parere devono, pertanto, essere considerate, anzitutto, nella loro idoneità a farsi motivo di riordino della normativa di settore, anche nella forma di un testo unico misto, in funzione di una razionalizzazione e di una semplificazione che possano consentire anche al sistema delle autonomie universitarie di accedere a quella <i>better regulation</i> che significa poche regole, <i>fit for purpose</i>, e fra loro coordinate in modo da assicurarne certezza e chiarezza, quale strumento</p>
--	--	--	--	---	---

						<p>indispensabile a garantire i buoni esiti di ogni intervento normativo.</p> <p>La Sezione evidenzia che il rendimento della riforma del sistema universitario dipende anche dalla reale innovazione che sarà assicurata alla configurazione dei saperi accademici, nelle nuove sistemazioni “attese” dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari. A tal proposito, in più occasioni il Consiglio di Stato ha evidenziato che una riforma è tale solo quando effettivamente avvertita come tale dagli attori dei sistemi sui quali interviene, nonché dai contesti con i quali essi interagiscono. È, perciò, necessario un attento monitoraggio dell’andamento delle riforme, da assicurare attraverso la sistematizzazione di dati capaci di documentarne il reale impatto, ossia i punti di forza e di debolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. Consultiva Atti normativi, pareri n. 515 del 2016 e n.1784 del 2021).</p> <p>Con riferimento alla necessità di assicurare un monitoraggio della riforma, la Sezione ritiene necessario introdurre nel testo una disposizione finale nella quale prevedere l’acquisizione e la messa a sistema, da parte della stessa Amministrazione ministeriale, dei tanti dati, qualitativi e quantitativi, offerti ed elaborati da diversi attori del sistema universitario (come Anvur), perché allo stesso Ministero sia possibile verificare e valutare: quanto i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all’esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti riescano a fornire le previste conoscenze e competenze immediatamente esercitabili; quali e quante convenzioni di mobilità siano stipulate fra gli Atenei; quanto l’interdisciplinarietà sia perseguita, nelle diverse classi di laurea e di laurea magistrale; quanto gli studenti inseriscano nei loro percorsi anche attività formative differenti.</p> <p>Come segnalato, la riconduzione al centro statale, ossia al Ministero, dell’azione di monitoraggio in parola appare strettamente funzionale alla sua capacità di governare le stesse riforme delle quali è promotore e di farsi perciò anche sede di “governo”, inteso come indirizzo e coordinamento, del sistema delle autonomie universitarie.</p>		
08.11.2022	1511/2022	05.12.2022	1924/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente <i>“Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della</i>	Sostanziali	<p>In punto di <i>drafting</i>, la Sezione riscontra che è stata adottata la tecnica redazionale della novella, al fine di garantire e rendere maggiormente chiare, trasparenti e intelligibili le modifiche apportate dallo schema di regolamento al d.P.R. 212 del 2005.</p> <p>La tecnica scelta tiene anche conto dell’orientamento prevalente espresso dalla Sezione, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l’utilizzo della tecnica della novella. Questo sia perché tale tecnica rappresenta la modalità raccomandata dalle vigenti <i>“Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”</i>, risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (cfr. Pareri n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).</p> <p>Il provvedimento sottoposto a parere dà luogo a una vera e propria sistematizzazione degli interventi in materia di</p>	Sospeso (interlocutorio)

					<i>Repubblica 8 luglio 2005 n. 212".</i>		<p>ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, stratificatisi nel tempo. L'obiettivo di carattere generale perseguito dall'intervento in esame è fornire un corpo di norme omogeneo e aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete alle istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche a una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguiti nel tempo; oltre che a un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.</p> <p>La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in considerazione della stretta connessione esistente tra lo schema di regolamento in esame e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che è stato restituito con parere interlocutorio al Ministero riferente per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate. Se, infatti, lo schema di decreto <i>de quo</i> non presenta particolari criticità, è comunque necessario tenere conto della stretta connessione esistente tra lo stesso e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento.</p> <p>Di qui l'opportunità, ad avviso della Sezione, per il Ministero riferente di procedere a una riflessione unitaria su entrambi gli schemi di regolamento.</p>	
08.11.2022	1512/2022	05.12.2022	1925/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente <i>"Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"</i> .	Formali e sostanziali	<p>La Sezione ritiene di non procedere all'esame analitico dell'articolato, poiché le criticità rilevate inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero riferente per un'ulteriore riflessione sul sistema di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, disegnato dall'intervento normativo.</p> <p>L'intervento in esame si inserisce nel contesto del quadro normativo della l. n. 508 del 1999, recante <i>"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"</i>, dando attuazione al disposto di cui all'art. 2, c. 7, lett. e), che prevede che con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, c. 2, l. n. 400 del 1988, siano disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM.</p> <p>Trattasi quindi di un regolamento di delegificazione, mediante il quale il Parlamento ha consentito al Governo di disciplinare, con fonte secondaria, una materia in precedenza regolata da fonte primaria. Ciò posto, ad avviso della Sezione, occorre interrogarsi se sia possibile con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'art. 17, c. 2, l. n. 400/1988, in assenza di una norma primaria che preveda l'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale, mutuarne la disciplina da quella prevista (in un ambito ben distinto) per l'abilitazione scientifica nazionale dall'art. 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240. La Sezione rileva al riguardo che il citato art. 16, rubricato <i>"Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale"</i>, al comma 1 sancisce l'istituzione dell'abilitazione scientifica</p>	Sospeso (interlocutorio)

							<p>nazionale che ha durata di nove anni, richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia e attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che «[e]ntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3».</p> <p>Secondo il meccanismo disposto dall'art. 16, dunque, l'abilitazione scientifica nazionale è istituita con norma primaria, mentre ai regolamenti di delegificazione, adottati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della l. n. 400 del 1988 è demandata la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al suo conseguimento.</p> <p>Di conseguenza, la Sezione ritiene che vada approfondita la questione se il Ministero referente – intendendo “<i>revisionare</i>” il sistema di reclutamento dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quanto previsto per il sistema universitario dalla l. n. 240/2010 – non avrebbe dovuto procedere secondo il medesimo schema e, quindi, attendere una norma primaria di istituzione dell'abilitazione artistica nazionale per poi demandare la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il suo conseguimento a un regolamento di delegificazione.</p> <p>Nello schema di decreto oggetto di parere invece, l'art. 2 istituisce esso stesso l'abilitazione artistica nazionale in assenza di una norma primaria, con un uso del regolamento di delegificazione che appare improprio e con presupposti totalmente diversi da quelli dell'art. 16 della l. n. 240/2010 che viene preso a modello.</p> <p>Premesso che la suddetta criticità è di per sé idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio per richiedere un'ulteriore riflessione da parte del Ministero referente, la Sezione ritiene opportuno evidenziare anche ulteriori elementi problematici riscontrati nel testo sottoposto a parere.</p> <p>In primo luogo, essa manifesta perplessità circa la scelta di emanare un regolamento “attuativo”, di livello governativo, che in realtà non è autoesecutivo, ma demanda ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo, di livello ministeriale. Pur nella consapevolezza che un D.M. sia in qualche parte necessario, il regolamento in oggetto potrebbe avocare a sé, anche per maggiore chiarezza, una parte della (ulteriore) disciplina attuativa ivi prevista.</p> <p>Inoltre, la Sezione – prendendo in considerazione la struttura dello schema – suggerisce di suddividere la disciplina contenuta nei 15 commi in almeno due articoli, al fine di renderne agevole la lettura.</p>	
20.12.2022	1826/2022	22.12.2022	2058/2022	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento del Ministro	Formali e sostanziali	La disciplina proposta si inquadra nella Strategia nazionale per l'economia circolare (approvata con decreto del Ministro della	Favorevole con osservazioni e una

				<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica recante <i>Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.</i></p>	<p>transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259) e nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (adottato con decreto 24 giugno 2022, n. 257), inserendosi nella Strategia nazionale per l'economia circolare del PNRR, in particolare nella missione M2-C1, Riforma 1.1. Questa prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato per l'appunto sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che fornirà dati qualificati sia per le attività di vigilanza e controllo che per la progettazione industriale, la cui necessaria riconversione verso modelli di produzione ecocompatibili è alla base della reale transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare.</p> <p>La Sezione rileva in primo luogo che il testo proposto risponde coerentemente al mandato legislativo (e alle previsioni del diritto dell'Unione) e disegna un sistema che appare nel suo insieme meritevole di un giudizio complessivamente favorevole. Emergono, tuttavia, taluni aspetti problematici di carattere generale, che richiedono di essere sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione proponente, anche nella prospettiva della possibile introduzione di alcuni correttivi nel corso dell'ulteriore <i>iter</i> di adozione del regolamento.</p> <p>Il primo profilo critico rilevato dalla Sezione è quello della concreta ed effettiva realizzabilità del nuovo sistema. La Sezione evidenzia l'esigenza di prestare una particolare attenzione, al di là degli aspetti di legittimità, anche agli aspetti che riguardano la concreta operatività e l'effettività delle riforme proposte (così, ad esempio, nel parere n. 107 del 2022 sulla piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione e nel parere n. 881 del 2022 sui modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale). Tale attenzione si è accentuata per gli atti normativi che – come quello sottoposto all'esame della Sezione – costituiscono elementi attuativi del PNRR, la cui impostazione è ordinata al criterio prioritario dell'efficacia. Sotto questo angolo visuale, la documentazione presentata a corredo del testo (in particolare, la relazione illustrativa e l'AIR) non offre, come sarebbe invece opportuno, una ricostruzione diacronica adeguata delle dinamiche normative e amministrative (notoriamente complesse) che, da un lato, hanno impedito la realizzazione del sistema precedentemente previsto (il SISTRI) e, dall'altro lato, hanno orientato e determinato, di riflesso e di conseguenza, le scelte riformatrici e la costruzione del nuovo sistema, come prefigurato nello schema di regolamento in esame.</p> <p>Circa i contenuti della nuova disciplina sottoposta a parere, essa si caratterizza per l'abbandono del modello di esternalizzazione del sistema, finora perseguito attraverso procedure selettive di operatori economici potenziali concessionari o prestatori di servizi, a favore di un modello di autoproduzione basato sul supporto tecnico-gestionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (costituito presso il Ministero), nonché su (futuri) accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici (in particolare, con il sistema delle Camere di commercio).</p>	<p>condizione (l'acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato)</p>
--	--	--	--	--	---	--

							<p>La reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata alla generica previsione dell'art. 21 (<i>Modalità operative</i>) che demanda a futuri decreti direttoriali – senza la previsione di termini di adozione – la definizione concreta e specifica di questo nuovo sistema. Appare dunque evidente che, pur nelle dilatate tempistiche (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sottoposto a parere) di effettiva operatività dell'obbligo degli operatori di iscriversi al RENTRI, la reale definizione operativa del nuovo sistema è rinviata a convenzioni e atti dirigenziali attuativi di incerta e futura definizione.</p> <p>Emerge, insomma, che il successo della riforma in oggetto, ossia la sua concreta ed effettiva capacità di tradursi in una realtà operativa efficiente ed efficace, mentre se ne rinvia di fatto la compiuta definizione alla futura adozione di numerosi decreti direttoriali, è affidata in sostanza al regime transitorio, che ne dilaziona nel tempo l'obbligatorietà e punta sulla gradualità di entrata in vigore.</p> <p>Concludendo sul punto, la Sezione raccomanda all'Amministrazione di colmare le predette lacune, chiarendo anche – possibilmente mediante apposite integrazioni all'interno dell'articolato normativo – con quali strumenti giuridici e operativi e con quale tempistica e ordine logico-giuridico potranno essere assicurate e conseguite l'effettiva strutturazione, implementazione e messa a regime del nuovo sistema RENTRI e dei suoi supporti tecnici (<i>hardware</i>) e logici di programmazione (<i>software</i>).</p> <p>In secondo luogo, la Sezione ritiene che sia preferibile concentrare le varie disposizioni transitorie in un unico articolo appositamente dedicato, nel quale siano accorpate in modo ordinato e chiaro le diverse scadenze e i diversi termini, che non sono di “<i>entrata in vigore</i>”, ma di applicabilità delle diverse disposizioni e dei diversi obblighi e adempimenti ivi previsti.</p> <p>Un terzo aspetto da sottoporre all'attenzione del Ministero proponente è quello che attiene al monitoraggio. La questione è stata spesso posta al centro dell'attenzione della Sezione, essendo il monitoraggio essenziale per la riuscita pratico-operativa delle riforme proposte.</p> <p>Un quarto profilo che richiede approfondimenti riguarda l'impegno economico-finanziario e la sua copertura. Il testo presentato non risulta bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>Un ultimo aspetto critico di carattere generale riguarda il parere n. 287 del 22 agosto 2022 del Garante per la protezione dei dati personali, che ha osservato che il testo proposto «<i>difetta [...] di norme specificamente dedicate alla disciplina di tale trattamento (e delle sue implicazioni) e, in questa parte, va integrato per introdurre le necessarie garanzie per gli interessati</i>».</p>	
20.12.2022	1775/2022	22.12.2022	2059/2022	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli	Formali	<p>Nel sistema delle fonti, lo schema di regolamento consentirà di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno al Ministero per l'espletamento di attività tecniche e amministrative nelle</p>	Sospeso (interlocutorio)

					incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		<p>procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo o verifica di conformità degli appalti di lavori, servizi o forniture.</p> <p>In punto di <i>drafting</i>, la Sezione critica che lo schema di decreto risulta privo della documentazione necessaria per la pronuncia del richiesto parere. La nota ministeriale di trasmissione del testo è, infatti, accompagnata dalla sola relazione tecnica allo schema di regolamento, mentre mancano documenti indispensabili per il sindacato tecnico-normativo di cui il Consiglio di Stato è investito nella sua funzione consultiva.</p> <p>Si rende pertanto necessaria una pronuncia interlocutoria diretta ad acquisire la relazione illustrativa; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) o eventuale nota di esenzione; la relazione illustrativa; i pareri o i concerti previsti dalla legge.</p>	
25.10.22 e 20.12.2022	1547/2022	22.12.2022	2060/2022	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Formali e sostanziali	<p>Lo schema di decreto si inserisce nel contesto della regolamentazione secondaria della disposizione innovativa, contenuta nel Codice dei contratti pubblici del 2016, la quale ha modificato la previgente disciplina, discendente dal codice del 2006 e da leggi successive. Infatti, dopo numerosi pareri interlocutori e alcuni pareri definitivi della Sezione stessa (parere n. 145/2021, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; parere n. 281/2021, su richiesta del Ministero della giustizia; parere n. 345/2021, su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; parere n. 1357/2021, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri), seguiti dalla pubblicazione dei rispettivi decreti ministeriali, può dirsi realizzato un sostanziale coordinamento tra le diverse amministrazioni statali, al fine di assicurare omogeneità e coerenza dei diversi regolamenti ministeriali nei tratti essenziali della nuova disciplina, con la salvezza delle ragioni oggettive di differenziazione.</p> <p>Lo schema di decreto sottoposto a parere tiene conto delle osservazioni formulate dalla Sezione rispetto ai principi essenziali da essa precedentemente affermati, in riferimento:</p> <p>a) all'<i>iter</i> procedurale che pone il regolamento a monte della fase di contrattazione decentrata per la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'80% del fondo e delle percentuali di incentivo dovute per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche;</p> <p>b) alla modulazione delle risorse del fondo rispetto all'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, attraverso la gradazione delle percentuali in ragione degli importi dei lavori, servizi e forniture;</p> <p>c) ai profili contabili per l'utilizzo del fondo e la corresponsione degli incentivi.</p> <p>In merito all'ambito di applicazione del regolamento, quanto alla tipologia di appalti cui il regolamento è applicabile, la Sezione rileva che dall'articolato non emerge chiaramente una delle prescrizioni della norma fondante, nella parte in cui delimita l'ambito applicativo dell'incentivo ai contratti di appalto di servizi e forniture, ponendo la condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	Favorevole con osservazioni

						<p>Tra le peculiarità dello schema di decreto in esame, la Sezione si sofferma sull'assimilazione effettuata dallo schema di regolamento tra contrattazione decentrata integrativa del personale civile (prevista dall'art. 113) e "parere del Consiglio Centrale della rappresentanza militare" (COCER). Lo schema di decreto si limita ad attribuire al COCER le stesse competenze della contrattazione decentrata integrativa del personale civile. In proposito, la Sezione rileva l'estrema lacunosità della relazione e dello schema di decreto. La presenza di un ordinamento completamente diverso dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego c.d. privatizzato si avverte nello schema di decreto solo attraverso il richiamo (nell'art. 8, comma 1, e non anche nel comma 7) di un parere "previo" del COCER, che allude al suo recepimento in un d.P.R.</p> <p>Epperò, la Sezione ritiene necessario che nello schema emerga chiaramente come, nell'ambito della procedura concertativa speciale che non contempla la contrattazione decentrata, si pervenga all'attuazione dell'art. 113, richiamando espressamente le disposizioni del d.lgs. n. 195 del 1995 e del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).</p> <p>L'esigenza espressa dalla Sezione appare tanto più necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, c. 2, del Codice dell'ordinamento militare – per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 "Libertà di riunione e di associazione" della CEDU e all'art. 5 "Diritti sindacali" della Carta sociale europea –, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». In questo contesto, la Corte costituzionale ha sottolineato che va esclusa la possibilità di un vuoto normativo, che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale. Sulla base di tale presupposto, la Consulta ha individuato nell'ordinamento disposizioni che, in attesa dell'intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi valori. Ai fini di interesse, essa ha rilevato che «trova allo stato applicazione la non censurata disposizione dell'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui "La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa"» e, quanto ai limiti dell'azione sindacale, ha precisato che, pur essendo indispensabile una specifica disciplina legislativa per gli ulteriori limiti, «per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza "le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico- operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p><i>personale</i>». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati».</p> <p>È evidente che l'incentivo per funzioni tecniche, per il suo carattere retributivo, è fuori dai limiti costituzionali all'esercizio della libertà di associazione sindacale e rientra a pieno titolo nelle materie regolate con i procedimenti di concertazione di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 195 del 1995.</p> <p>Pertanto, la Sezione suggerisce all'amministrazione di valutare la possibilità e gli eventuali modi per pervenire al coinvolgimento di associazioni professionali a carattere sindacale, eventualmente già costituite.</p> <p>Quanto alla retroattività del regolamento, si svolgono le seguenti considerazioni:</p> <p>a) la Sezione si dice consapevole della posizione assunta dall'ANAC e da alcune pronunce del giudice contabile, secondo cui il regolamento attuativo dell'art. 113 potrebbe disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate nel quadro economico riguardante la singola opera;</p> <p>b) la disciplina della retroattività, se introdotta con norma di rango regolamentare, sembra contrastare con il principio di irretroattività dei regolamenti (art. 10 delle Preleggi) e con il generale principio <i>tempus regit actum</i>;</p> <p>c) sembra quindi opportuno un tempestivo intervento legislativo, volto a superare le perplessità delineate e le incertezze applicative che ne potrebbero derivare, trasmettendo copia del parere anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Il carattere trasversale della tematica affrontata rispetto a tutti i Ministeri rende peraltro opportuno, ad avviso della Sezione, il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento degli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'art. 58, R.d. 21 aprile 1942, n. 444, affinché il Governo possa valutare l'assunzione di eventuali iniziative volte ad assicurare, per i regolamenti emanati e per quelli eventualmente emanandi di altre amministrazioni, l'uniforme interpretazione della legge che ha disposto la retroattività dei regolamenti attuativi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, si dispone la trasmissione di copia del parere anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Quanto al sistema delle fonti, secondo quanto risulta dall'art. 45 dello schema del Codice dei contratti pubblici – elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso al Governo per le proprie determinazioni il 7 dicembre 2022 – nella disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche sono state introdotte significative innovazioni.</p> <p>Peraltro, secondo quanto risulta dalle disposizioni finali e relative all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia del suddetto schema del nuovo codice, il codice del 2016 – abrogato con l'entrata in vigore del</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>nuovo codice il 1° aprile 2023 – continua a produrre effetti sino al 1° luglio 2023, data in cui diviene efficace il nuovo (art. 227, comma 1 e art. 229, commi 1 e 2), e continua ad applicarsi per i procedimenti in corso individuati in quelli i cui bandi e avvisi siano stati pubblicati sino al 30 giugno 2023 e i cui avvisi siano stati inviati entro la stessa data (art. 227, comma 2).</p> <p>Salve le possibili modifiche del Governo in sede di redazione finale del nuovo Codice, allo stato emerge la permanenza applicativa dell'art. 113, e dello schema di regolamento in oggetto, che si estende in avanti sino a regolare i contratti avviati nel periodo tra l'entrata in vigore e l'efficacia del nuovo codice.</p> <p>Sulla base di queste considerazioni, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di pervenire celermente alla definizione dello schema di decreto in oggetto e alla sua sollecita pubblicazione.</p>	
12.01.2023	1916/2022	16.01.2023	58/2023	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Formali e sostanziali	<p>Lo schema di decreto si inserisce nel contesto della regolamentazione secondaria della disposizione innovativa, contenuta nel Codice dei contratti pubblici del 2016, la quale ha modificato la previgente disciplina, discendente dal codice del 2006 e da leggi successive nel tempo.</p> <p>Dopo numerosi pareri interlocutori e alcuni pareri definitivi della Sezione (pareri n. 145/2021; n. 281/2021; n. 345/2021; n. 1357/2021), seguiti dalla pubblicazione dei rispettivi decreti ministeriali, può dirsi realizzato il coordinamento tra le diverse amministrazioni statali, al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza dei diversi regolamenti ministeriali nei tratti essenziali della nuova disciplina, con la salvezza delle ragioni oggettive di differenziazione.</p> <p>Lo schema di decreto si pone dunque in continuità con i numerosi pareri della Sezione e con i decreti ministeriali di altre amministrazioni che sono seguiti e tiene conto anche delle innovazioni legislative del 2021. È frequentemente richiamato il parere n. 2060/2022 (v. <i>supra</i>), che si colloca nel medesimo quadro normativo di riferimento.</p> <p>In continuità con il parere n. 2060/2022, la Sezione rinnova l'auspicio che la Presidenza del Consiglio dei ministri valuti l'opportunità di eventuali iniziative volte ad assicurare, per i regolamenti emanati e per quelli eventualmente emanandi di altre amministrazioni, l'uniforme interpretazione della legge che ha disposto la retroattività dei regolamenti attuativi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, è disposta la trasmissione di copia del parere anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58, R.d. 21 aprile 1942, n. 444.</p> <p>Sul piano della tecnica redazionale, la Sezione valorizza l'esigenza della semplificazione e della chiarezza delle disposizioni.</p>	Favorevole con osservazioni
12.01.2023	1915/2022	17.01.2023	59/2023	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le	Formali e sostanziali	<p>Quanto al contesto normativo regolamentare, lo schema di decreto si inserisce nell'ambito della regolamentazione secondaria della disposizione innovativa, contenuta nel Codice dei contratti pubblici del</p>	Favorevole con osservazioni

				<p>funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>2016, la quale ha modificato la previgente disciplina, discendente dal codice del 2006 e da leggi successive nel tempo.</p> <p>Come già i pareri n. 2060/2022 e n. 58/2023, anche questo parere della Sezione si inserisce nel quadro dei numerosi pareri interlocutori e definitivi della Sezione (parere n. 145/2021; parere n. 281/2021; parere n. 345/2021; parere n. 1357/2021), seguiti dalla pubblicazione dei rispettivi decreti ministeriali. Gli ultimi parere resi (su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 891 del 26 maggio 2022, cui è seguito il d.m. 15 settembre 2022, n. 188; su richiesta del Ministero della difesa, n. 2060 del 22 dicembre 2022) sono accomunati allo schema di decreto in oggetto per essere entrambi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni legislative del 2021.</p> <p>Ritiene la Sezione che, al fine di pervenire a disposizioni attuative chiare e univoche ed evitare continui richiami tra disposizioni dello stesso regolamento, sarebbe opportuno redigere articoli separati per l'oggetto, l'ambito di applicazione e la costituzione e destinazione del fondo incentivi.</p> <p>L'amministrazione, nell'AIR, mette in evidenza una peculiarità del regolamento, consistente nell'avere come destinatari il personale non dirigenziale dei diversi ruoli del Ministero dell'interno, costituiti dall'Amministrazione civile, dalla Polizia di Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A parere della Sezione, sarebbe opportuno precisare meglio questa destinazione composita del personale dipendente dal Ministero dell'interno.</p> <p>Come già nei pareri n. 2060/2022 e n. 58/2023, la Sezione rinnova l'auspicio che la Presidenza del Consiglio dei ministri valuti l'opportunità di eventuali iniziative volte ad assicurare, per i regolamenti emanati e per quelli eventualmente emanandi di altre amministrazioni, l'uniforme interpretazione della legge che ha disposto la retroattività dei regolamenti attuativi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, si dispone la trasmissione di copia del parere anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58, R.d. 21 aprile 1942, n. 444.</p> <p>Quanto ai profili di tecnica redazionale, si valorizza l'importanza della semplificazione e della chiarezza delle disposizioni.</p> <p>Infine, quanto all'entrata in vigore dello schema, la Sezione evidenzia che – salve le possibili modifiche del Governo in sede di redazione finale del nuovo Codice – allo stato emerge la prossima abrogazione del codice del 2016 e la successiva acquisizione di efficacia del nuovo codice, nonché la permanenza applicativa dell'art. 113 e dello schema di regolamento in oggetto, che si estende in avanti sino a regolare i contratti avviati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore e l'efficacia del nuovo codice. Di conseguenza, la Sezione suggerisce all'amministrazione di pervenire celermente alla definizione dello schema di decreto e alla sua pubblicazione.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

12.01.2023	1856/2022	18.01.2023	78/2023	Regolamento ministeriale	Schema di decreto attuativo dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, concernente "Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione ritiene che lo schema di regolamento in trattazione non possa allo stato conseguire un parere favorevole, richiedendo, la materia trattata, un maggiore sforzo di elaborazione istruttoria, di confronto istituzionale e di approfondimento rispetto alla scarsa attività preparatoria effettuata per la predisposizione del testo proposto.</p> <p>Secondo la Sezione, in particolare, non è condivisibile la tesi da cui muove l'Amministrazione, secondo la quale vi sarebbe urgenza di riempire il vuoto normativo determinato dall'intervenuta abrogazione del d.m. n. 218 del 2006; di conseguenza, non si giustifica la mera conferma del "vecchio" regolamento, senza un minimo approfondimento istruttorio e senza alcun confronto con le altre amministrazioni coinvolte e con i destinatari del nuovo regolamento.</p> <p>Al riguardo, la Sezione osserva che la norma primaria in attuazione della quale l'Amministrazione esercita il potere regolamentare (l'art. 37, c. 8, del d.lgs. n. 208/2021) riproduce in modo identico la previgente norma contenuta nell'art. 34 del d.lgs. n. 177 del 2005, senza aggiungere alcun principio o criterio direttivo o comunque altre e diverse indicazioni contenutistiche vincolanti la fonte secondaria.</p> <p>Ebbene, secondo la Sezione, quando la norma primaria originaria sia sostituita con una nuova disposizione di identico tenore, in specie ove ciò avvenga nell'ambito di una codificazione di riassetto della previgente disciplina, ben può sostenersi in via interpretativa che l'atto regolamentare adottato sulla base della "vecchia" disposizione resti in vigore, se e in quanto non incompatibile con il nuovo sistema normativo di riordino del settore, fino all'adozione del nuovo regolamento. E ciò per evidenti ragioni di conservazione e di economia degli atti e dei mezzi giuridici, nonché di continuità amministrativa.</p> <p>Se, dunque, la temuta lacuna nel sistema ordinamentale può essere interinalmente colmata in via interpretativa, non vi è alcuna ragione di urgenza che imponga di adottare frettolosamente una mera conferma del vecchio regolamento del 2006, senza neanche tentare una seria valutazione d'impatto della regolazione, un confronto inter-istituzionale e con gli <i>stakeholders</i> e un'attenta riflessione, anche di indirizzo politico, sulla reale tenuta e adeguatezza attuale del vigente regime.</p> <p>In questa mutata prospettiva appare allora evidente che l'analisi del quadro normativo nazionale (compiuta nell'ATN), risulta inopportunosamente sintetica, priva di una indispensabile illustrazione della sua funzionalità e della sua sistematica, all'interno della quale si dovrebbe inserire il nuovo regolamento. E ciò <i>a fortiori</i> in un sistema che appare soggettivamente composito, con poteri di iniziativa/segnalazione e di vigilanza/sanzione facenti capo a una pluralità di soggetti (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori del 29 novembre 2002, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, i Co.Re.Com a circoscrizione regionale).</p>	Sospeso (interlocutorio)
------------	-----------	------------	---------	--------------------------	---	-----------------------	---	--------------------------

							<p>La Sezione lamenta poi la mancanza dell'«indispensabile» valutazione di impatto (applicativo e di durata) della regolazione (VIR), pure richiesta dagli articoli 12 ss. del regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, nonché la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione, di cui al d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La valutazione <i>ex post</i> dell'efficacia della disciplina regolamentare vigente sarebbe peraltro risultata in questo caso particolarmente necessaria, a distanza di sedici anni dall'introduzione del precedente regolamento. Anni caratterizzati, oltretutto, da una forte trasformazione di produzione e diffusione dei <i>media</i> radio e TV, dall'evolversi (o, comunque, dal mutare) del contesto sociale e culturale, con l'emergere di nuove e complesse problematiche concernenti il rapporto tra i minori e i <i>media</i>.</p> <p>In conclusione, l'insieme delle suddette criticità induce la Sezione a pronunciare un parere solo interlocutorio, invitando l'Amministrazione procedente a una approfondita elaborazione dei temi coinvolti, sulla base di una più articolata istruttoria e di una più consapevole maturazione delle scelte sottese alla proposta normativa, con un maggiore coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>	
12.01.2023	1914/2022	19.01.2023	93/2023	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".	Sostanziali	<p>Nel sistema delle fonti, il provvedimento sottoposto a parere va a integrare i contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, per come da ultimo ridefiniti con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dopo la riscrittura dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per opera della l. 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".</p> <p>Intervenendo per modificare il suddetto d.lgs. n. 62/2013 (recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), lo schema di decreto intende favorire il conseguimento della <i>milestone</i> M1C1-56 del PNRR. In particolare, lo schema di decreto in esame intende rispondere alle "nuove esigenze del contesto socio-lavorativo e di quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione delle tecnologie informatiche, le quali, rispetto all'attuale condizione lavorativa presente nel pubblico impiego, hanno creato diverse criticità avuto riguardo al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media", come indicato nell'ATN.</p> <p>Lo schema di decreto contiene però prescrizioni che non trovano titolo nella norma di legge che esso va ad attuare, suscitando la perplessità della Sezione in merito all'introduzione di regole di condotta, ovvero di divieti e di comandi, di per sé capaci di incidere sulle situazioni giuridico-soggettive dei dipendenti pubblici, prive di fondamento nella disciplina primaria, come vuole il principio di legalità che, costituzionalmente, governa l'azione e l'organizzazione amministrativa.</p>	Sospeso (interlocutorio)

							<p>Pertanto, l'insieme delle nuove regole di condotta che il decreto in esame si propone di introdurre – per la loro capacità di incidere come fonti di nuove responsabilità disciplinari e anche, a determinati effetti, penali, civili, amministrative e contabili sulla sfera dei diritti e delle libertà dei singoli – meritano di essere valutate e ponderate da parte della stessa Amministrazione proponente, nella loro stretta necessità oltre che nella loro adeguatezza. Valutazioni e ponderazioni per le quali occorrono elementi conoscitivi, allo stato non disponibili e non rintracciabili né nell'ATN né nell'AIR; l'assenza di oggettivi, attendibilmente stimati e, comunque, sufficienti elementi conoscitivi, induce la Sezione a ritenere che lo schema di decreto oggetto di esame non possa ancora essere licenziato con un parere favorevole.</p> <p>Occorre che l'Amministrazione riferisca in merito a quelle che definisce le "criticità" riscontrate nell'utilizzo dei mezzi informatici, e perciò supporti con un adeguato apparato motivazionale e accertativo l'introduzione di restrizioni e di limitazioni all'uso di mezzi che sono comunque funzionali anche alla manifestazione del pensiero.</p> <p>In sintesi, la Sezione valorizza, nel proprio parere, la necessità generale, di metodologia espressiva, per cui, comunque, le nuove regole di condotta debbono risultare enunciate in termini essenziali, chiari e inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili: tratti che non sono, allo stato, ravvisabili nel testo proposto.</p>	
12.01.2023	1887/2022	30.01.2023	137/2023	Regolamento governativo	Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.	Formali e sostanziali	<p>L'intervento si inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR (<i>milestone</i> M1C1-56), con riferimento alle norme abilitanti per la riforma del pubblico impiego.</p> <p>Nella documentazione a corredo dello schema di decreto, il Ministero proponente (Ministero per la pubblica amministrazione) evidenzia che il provvedimento intende perseguire: 1) l'aggiornamento e la semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni; 2) la digitalizzazione, attraverso un meccanismo di partecipazione alle procedure selettive informatizzato; 3) l'introduzione di misure a garanzia della parità di genere.</p> <p>Il parere della Sezione rileva sia in punto di <i>drafting</i> (in particolare, alcune importanti considerazioni su ATN e AIR), sia con riferimento al sistema delle fonti (soprattutto, il rapporto tra l'intervento regolatorio e i principi costituzionali in materia di pubblico impiego).</p> <p>Quanto ai rilievi in punto di <i>drafting</i>, la Sezione evidenzia come, secondo la sua costante giurisprudenza (riaffermata da ultimo nel parere n. 107 del 2022), l'ATN e l'AIR non rappresentano «un oneroso adempimento meramente formale, bensì costituiscono modalità essenziali del decision making process, decisive per il perseguimento della qualità normativa» (cfr. parere n. 341 del 2017).</p>	Sospeso (interlocutorio)

						<p>La Sezione critica che, nel caso di specie, l'ATN si limiti a una ricognizione descrittiva e minimale delle principali disposizioni di livello primario. È in particolare assente l'analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, sebbene la normativa riguardi un settore le cui linee portanti sono frutto della diretta applicazione di molteplici principi costituzionali – artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. –, rappresentando il pubblico concorso la regola generale per il reclutamento del personale delle PP.AA., a eccezione di specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificare una deroga (C. cost. 27 febbraio 2020, n. 36).</p> <p>Questo offre alla Sezione l'occasione per svolgere alcune considerazioni di più ampio respiro sul tema, evidenziando che «<i>[L]e riforme dell'impiego pubblico hanno lasciato tendenzialmente inalterata la dimensione pubblicistica del reclutamento, che trova fondamento nell'articolo 97, comma 4, Costituzione</i>». L'attuazione del principio costituzionale è rimessa all'amministrazione, con norme di legge e regolamenti di organizzazione – tra cui rientra quello in esame –, cui si giustappone l'apporto della contrattazione collettiva.</p> <p>Il concorso, in questo contesto, diviene la forma dell'esercizio di un potere preordinato alla tutela di interessi pubblici fondati direttamente sulla Costituzione (artt. 97, commi 2 e 4, 51 Cost.), in cui la selezione meritocratica si pone a garanzia dell'imparzialità dell'assunzione e dell'esclusivo «servizio della Nazione» (art. 98 Cost.).</p> <p>Così, se l'accesso al pubblico impiego e le correlate procedure selettive devono adattarsi alle esigenze di rinnovamento dell'amministrazione, ciò deve avvenire sempre nel rispetto dell'apertura delle selezioni a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.), secondo quello che è un diritto politico, – connesso simultaneamente al principio lavoristico e a quello personalistico che caratterizzano la cittadinanza –, di partecipazione alla gestione della <i>res publica</i>.</p> <p>A fronte del complesso quadro giuridico ordinamentale nel quale si muove la nuova regolamentazione, la Sezione critica anche l'assenza, nell'ATN, di una valutazione delle conseguenze della nuova disciplina sull'ordinamento in termini di contenzioso.</p> <p>A tale proposito, la Sezione ritiene necessaria un'attenta valutazione del contenzioso insorto in relazione alla digitalizzazione sia delle modalità di accesso alle prove concorsuali che del loro svolgimento.</p> <p>Quanto, invece, allo strumento dell'AIR, la Sezione rimarca come tale adempimento istruttorio possa consentire di comprendere in che misura, con quale tempistica e attraverso quali modalità siano conseguibili gli obiettivi perseguiti dalla misura regolatoria.</p> <p>Infine, la Sezione segnala l'esigenza di una più approfondita riflessione sull'introduzione di misure per la parità di genere nei concorsi, rilevando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che nell'ATN manca una valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, in relazione agli artt. 2, 3, 51 e 97 Cost.;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							- che nell'AIR manca una ricognizione complessiva della situazione attuale per livelli di <i>governance</i> .	
07.02.2023	101/2023	09.02.2023	190/2023	Regolamento ministeriale concertato	Schema di regolamento in attuazione dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 20-ter, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.	Formali e sostanziali	<p>Quanto al sistema delle fonti, lo schema di decreto in esame si inserisce nel contesto normativo eurounitario della libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, delineato dal d.lgs. n. 368 del 1999, e prevede regole attuative concernenti i medici specializzandi, iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica di medicina generale.</p> <p>Nel 2022, con l'urgenza determinata dalla pandemia, il legislatore ha implementato le funzioni che i medici specializzandi possono svolgere a supporto delle carenze di personale medico nel settore trasfusionale, presso le unità di raccolta (UdR) di sangue ed emocomponenti.</p> <p>In generale, la Sezione ritiene che lo schema di decreto rispetti i confini della norma fondante il potere regolamentare, e mostra di comprendere le ragioni dei problemi di carenza di organico emersi nel settore trasfusionale, specialmente nella fase della raccolta, nonché degli obiettivi perseguiti, finalizzati alla maggiore efficienza della stessa per il miglioramento dell'assistenza sanitaria mediante il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale del sangue ed emocomponenti.</p> <p>La Sezione, però, critica la lacunosità dell'AIR, rilevando altresì una criticità nella mancata previsione del monitoraggio, quale presupposto per verificare se la possibilità di svolgere prestazioni volontarie, attribuita ai medici specializzandi, sia stata o meno utilizzata dagli stessi. Tanto più se si considera che la stessa amministrazione (nell'AIR) riconosce l'incremento della carenza di personale medico presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta negli ultimi due anni di pandemia e, nel contempo, l'impossibilità di superarla nel breve e medio periodo, nonostante sia stato attivato un incremento del numero di specializzandi nel settore della medicina trasfusionale, poiché il personale medico specializzato si renderà disponibile solo tra qualche anno, al termine del percorso di formazione.</p>	Favorevole con osservazioni
07.02.2023	84/2023	13.02.2023	205/2023	Regolamento ministeriale concertato	Schema di decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , di concerto con il Ministro della giustizia di determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché	Formali e sostanziali	<p>Nel sistema delle fonti, l'art. 187, c. 1 del Codice delle assicurazioni private prevede anche per il settore assicurativo l'instaurazione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (ADR). L'istituzione dell'Arbitro assicurativo si inquadra nel contesto dell'introduzione nell'ordinamento di forme di risoluzione delle controversie alternative al ricorso all'autorità giudiziaria – in genere su impulso comunitario –, quali la mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, l'Arbitro bancario e finanziario istituito ai sensi dell'art. 128-<i>bis</i>, d.lgs. n. 385/1993, l'Arbitro per le controversie finanziarie ai sensi dell'art. 32-<i>ter</i>, d.lgs. n. 58/1998, e la negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014.</p> <p>La Sezione osserva che la norma primaria volta a istituire l'Arbitro assicurativo è in vigore, senza sostanziali modificazioni, dal 2018. Nessuna delle relazioni allegate allo schema dà conto delle ragioni del ritardo nel darvi attuazione. La Sezione ritiene utile che la relazione</p>	Sospeso (interlocutorio)

					dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.		<p>illustrativa fornisca elementi informativi sul punto, anche con riferimento ai preesistenti rimedi di ADR, alternativi all'istituzione dell'Arbitro assicurativo, nonché per eventuali analoghi strumenti, in ipotesi, già introdotti in via di prassi, o sperimentale, presso lo stesso IVASS. Fra gli atti trasmessi non figura peraltro l'originaria proposta dell'IVASS, prescritta dalla norma primaria. La relazione di AIR attesta che il Ministero ha preliminarmente acquisito un primo schema dall'IVASS e che quindi fra le due istituzioni si è svolta un'intensa interlocuzione durante tutto l'iter; peraltro, l'IVASS nella nota allegata esprime condivisione per lo schema trasmesso. Tuttavia, la mancata conoscenza della proposta – e della relativa documentazione illustrativa – priva la Sezione di elementi informativi essenziali ai fini dell'espressione del parere sul merito dello schema.</p> <p>La Sezione critica inoltre la carenza, nella documentazione trasmessa, di elementi volti a orientare il richiesto parere sullo schema. Mancano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'analisi quantitativa della dinamica "storica" del contenzioso prodottosi fino a oggi nelle materie (individuabili per settori) che verrebbero attribuite alla competenza dell'Arbitro assicurativo;</li> <li>- un'elencazione dei sistemi di risoluzione delle controversie, giudiziari e non, utilizzati fino a oggi, con l'indicazione delle eventuali criticità emergenti dall'esperienza a regime vigente;</li> <li>- l'indicazione delle dinamiche prevedibili, sia pure di massima, in futuro;</li> <li>- una stima dell'alleggerimento del contenzioso, giudiziario e non, che si intende conseguire mediante l'istituzione dell'Arbitro assicurativo.</li> </ul> <p>L'insieme dei rilievi suddetti induce dunque la Sezione a pronunciare un parere solo interlocutorio, in attesa che l'Amministrazione procedente completi gli adempimenti istruttori mancanti. A tal fine, la Sezione auspica specifici contributi dal Ministero della giustizia sui profili segnalati rientranti nella competenza di tale Dicastero (quali, a titolo di esempio, le analisi del contenzioso in materia).</p>	
24.01.2023	1564/2022	14.02.2023	220/2023	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239.	Nessun rilievo	<p>La Sezione, con precedente parere interlocutorio n. 1739/2022, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento per lo schema di regolamento <i>de quo</i>, aveva rilevato talune criticità del testo, evidenziando che non risultava effettuata dall'Amministrazione proponente un'adeguata valutazione del rapporto tra lo schema di decreto e la corrispondente fonte unionale (tendenzialmente autoesecutiva), che non erano fornite negli atti trasmessi a corredo dello schema di decreto le indispensabili informazioni aggiornate e complete riguardo agli atti esecutivi <i>medio tempore</i> adottati dalla Commissione ed evidenziando altresì l'incerta natura degli allegati, che apparivano per lo più privi di reale contenuto normativo, trattandosi di regole tecniche, manuali operativi, elenchi, documenti divulgativi, etc.</p> <p>Un ulteriore rilievo era stato formulato riguardo ai profili di sicurezza informatica (<i>cybersecurity</i>) implicati dalla disciplina in esame, anche tenuto conto del fatto che in materia di <i>cybersecurity</i> si è registrata negli</p>	Favorevole

							<p>ultimi anni un'intensa produzione normativa, culminata, da ultimo, nell'istituzione dell'Autorità nazionale per la cybersicurezza.</p> <p>La Sezione aveva inoltre richiesto chiarimenti riguardo alla clausola di invarianza finanziaria e fornito alcune indicazioni di migliore <i>drafting</i> normativo.</p> <p>Il nuovo testo sottoposto al parere della Sezione, riformulato secondo le suddette indicazioni e trasmesso in data 17 gennaio 2023, è corredato di una nuova redazione delle relazioni di accompagnamento aggiornate e dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.</p> <p>A parere della Sezione, risultano adeguatamente recepite le osservazioni contenute nel proprio precedente parere interlocutorio, non sussistendo pertanto ostacoli alla formulazione di un parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di decreto in esame.</p>	
24.01.2023	34/2023	14.02.2023	221/2023	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro della salute relativo al " <i>regolamento recante integrazioni al decreto n. 380/2000 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera</i> ".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione osserva che le integrazioni proposte al regolamento di cui al d.m. n. 380 del 2000 (e successive modificazioni) con lo schema di decreto sottoposto a parere rispondono all'esigenza di migliorare il flusso informativo proveniente dagli istituti di ricovero, completandolo con i dati relativi ai ricoveri di riabilitazione.</p> <p>Del resto, le informazioni contenute nelle schede di dimissione (a loro volta tratte dalle cartelle cliniche) costituiscono uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria e per la definizione di livelli essenziali di assistenza, oltre che per analisi di carattere clinico ed epidemiologico.</p> <p>Anche se già sulla base del regolamento vigente gli istituti di ricovero, le regioni e le province autonome possono inserire nelle schede i dati sulle degenze di riabilitazione, è condivisibile l'esigenza di prevedere che queste informazioni rientrino nel contenuto minimo del "debito informativo" nei confronti dello Stato e di definire un quadro informativo e modalità operative omogenee.</p> <p>Ribadita la coerenza della previsione normativa con le competenze legislativa e amministrativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. <i>m</i>) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) e <i>r</i>) (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale) Cost., occorre inoltre considerare la connessione dello specifico apporto informativo con gli obiettivi di "appropriatezza" dei ricoveri di riabilitazione definiti nell'Intesa tra Stato, regioni e province autonome il 4 agosto 2021 cui ha fatto seguito il d.m. 8 agosto 2021.</p> <p>La Sezione reputa tuttavia di sospendere l'espressione del parere al fine di ottenere chiarimenti in ordine agli oneri finanziari derivanti dalle modifiche proposte. Si rileva infatti una contraddizione tra quanto affermato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, secondo cui «<i>l'adozione del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</i>» e quanto riferito dalla relazione AIR, che – al pt. 4.2, lett. C – evidenzia costi amministrativi per gli istituti di ricovero pubblici e privati e il costo per l'implementazione <i>una tantum</i> a carico del Ministero della salute.</p>	Sospeso (interlocutorio)

							La Sezione invita pertanto il Ministero a trasmettere un'integrazione della relazione tecnica, su cui acquisire l'avviso della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di fornire precisazioni al riguardo.	
24.01.2023	1439/2022	16.02.2023	242/2023	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112".	Sostanziali	<p>La Sezione, valutate le modifiche apportate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112", in accoglimento anche delle osservazioni e dei rilievi formulati nel proprio precedente parere interlocutorio n. 1662/2022, esprime apprezzamento per l'attenzione prestata dall'Amministrazione ai profili individuati fra quelli più critici e per le correzioni di conseguenza introdotte.</p> <p>La Sezione, pertanto, si limita a osservare, con riferimento a quanto previsto in merito alla figura del Coordinatore dell'Ufficio, quale unità dirigenziale di livello generale – per il quale si stabilisce che l'incarico sia conferibile in via generale dal Garante «tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione» –, che dovrà verificarsi la compatibilità di tale previsione con le diverse disposizioni che consentono alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni solo nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di ciascuna fascia. Ferma restando, infatti, la necessaria distinzione fra l'assunzione dei dirigenti previsti dalla dotazione organica dell'Ufficio (per pubblico concorso) e il separato atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, va, tuttavia, considerato che, a norma del medesimo art. 5-bis, c. 1, al personale del ruolo dell'Ufficio – ivi inclusi i dirigenti assunti – «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Fra tali disposizioni viene in considerazione anche la previsione di cui all'art. 9-bis, c. 3, d.lgs. n. 303 del 1999 che, con specifico riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede limiti percentuali alla possibilità di copertura di posti da dirigente della prima e della seconda fascia della Presidenza attingendo, anziché a dirigenti dei ruoli interni, a dirigenti "di prestito" provenienti da altre pubbliche amministrazioni (cfr. anche il d.P.C.M. 23 novembre 2016 di determinazione delle predette percentuali e la Direttiva del Presidente del Consiglio 3 giugno 2020 recante "i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali"). Da tali previsioni emerge la sussistenza per l'Amministrazione di un vero e proprio «obbligo di attribuire prioritariamente un idoneo incarico ai dirigenti dei ruoli» interni (art. 3, c. 1, d.P.C.M. 23 novembre 2016), obbligo che, una volta coperta per concorso la dotazione dirigenziale del ruolo dell'Ufficio, potrebbe applicarsi, in quanto compatibile, anche al Garante rispetto ai dirigenti – così assunti – del proprio ruolo interno.</p>	Favorevole con osservazioni

21.02.2023	173/2023	01.03.2023	379/2023	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente <i>“Regolamento recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”</i> .	Formali e sostanziali	<p>La Sezione ritiene in prospettiva auspicabile che, pur nell’autonomia dei singoli Ministeri, ai fini del conferimento degli incarichi oggetto dell’intervento regolamentare (uffici di diretta collaborazione), si attui in linea generale un’armonizzazione dei requisiti soggettivi fra le diverse Amministrazioni e che il Presidente del Consiglio dei Ministri eserciti in tal senso i suoi poteri di indirizzo.</p> <p>Per i professori universitari, l’intervento normativo pare diretto a restringere la platea di riferimento, mentre, per gli avvocati, l’intervento opera in senso opposto, poiché sopprime sia il riferimento al <i>“libero foro”</i>, limitativo rispetto agli avvocati iscritti negli elenchi speciali, sia il requisito dell’iscrizione all’albo da almeno quindici anni. La Sezione valuta positivamente l’introduzione delle parole <i>“di ruolo”</i>, che sostanzia un rafforzamento dei requisiti soggettivi della categoria di riferimento. Rispetto a tale rafforzamento, l’eliminazione del requisito di anzianità di iscrizione all’albo professionale degli avvocati desta perplessità. Di conseguenza, la Sezione invita il Ministero a valutare la portata dell’eliminazione del suddetto requisito di anzianità di iscrizione all’albo professionale degli avvocati, anche dal punto di vista della coerenza con l’introduzione di un ulteriore requisito per la categoria dei professori universitari in materie giuridiche.</p> <p>Appare inoltre opportuno, ad avviso della Sezione, che l’Amministrazione valuti la compatibilità della novella in esame con la clausola di invarianza finanziaria.</p>	Negativo
21.02.2023	155/2023	01.03.2023	380/2023	Regolamento governativo	Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante <i>“Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”</i> .	Formali e sostanziali	<p>La Sezione critica preliminarmente il considerevole lasso di tempo intercorso tra la sentenza del T.A.R. del Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2016 – cui lo schema di regolamento intende dare attuazione – e la predisposizione dello schema di regolamento stesso. In particolare, è un elemento di criticità il fatto che l’Amministrazione non sia stata in grado di intervenire in tempi più solleciti, ponendo fine a una illegittimità puntualmente individuata dal giudice amministrativo rispetto al d.P.R. n. 255 del 2005, ritenendolo in contrasto con il canone dell’autonomia scientifica di cui all’art. 33 Cost.</p> <p>Sotto il profilo redazionale, la Sezione rileva come la scelta di concentrare tutte le novelle al d.P.R. n. 255 del 2005 nell’art. 1 dello schema di regolamento, a prescindere dalla circostanza che si tratti di sostituire o integrare articoli già presenti nel testo ovvero di introdurre nuovi articoli, renda estremamente complessa la redazione e complichino la lettura dell’articolo in questione. Si invita pertanto a valutare l’opportunità di ripartire il testo dell’art. 1 in cinque diversi articoli, così da limitare il contenuto di ciascun articolo dello schema in esame alla modifica di singoli articoli del regolamento vigente ovvero all’inserimento nello stesso di un singolo articolo.</p> <p>Infine, la Sezione riscontra che, alla lettura del testo consolidato del d.P.R. n. 255 del 2005 e dello schema di regolamento prodotto dall’Amministrazione, in più punti si menzionano il Ministro e il</p>	Favorevole con osservazioni

							Ministero per i beni e le attività culturali e, in un articolo, il Ministro per la funzione pubblica; a questo proposito, è richiesto di aggiornare le denominazioni dei Ministri e del Ministero integrando il contenuto dello schema di regolamento.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--